

Codice A1415D

D.D. 12 dicembre 2024, n. 872

Approvazione Schema di accordo ai sensi dell'art.15 della L.241/90 tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e la Regione Piemonte relativo alle modalità di erogazione delle risorse per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia previste dall'articolo 1 commi 445 e 446 Legge 30.12.2020 n. 178 di cui al programma degli interventi della..



ATTO DD 872/A1415D/2024

DEL 12/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1415D - Politiche degli investimenti

OGGETTO: Approvazione Schema di accordo ai sensi dell'art.15 della L.241/90 tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e la Regione Piemonte relativo alle modalità di erogazione delle risorse per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia previste dall'articolo 1 commi 445 e 446 Legge 30.12.2020 n. 178 di cui al programma degli interventi della D.G.R. n. 4-5678 del 27.09.2022, aggiornato con D.G.R. n. 12-278/2024/XII del 18.10.2024.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 140, della legge 11.12.2016, n. 232 ha istituito un apposito Fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

- l'articolo 1, comma 445, della legge 30.12.2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", recita *"Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11.12.2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021"*;

- lo stanziamento di cui sopra *"è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219"*;

- con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.06.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 05.05.2022, n. 1116, è stata data attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 445 e 446 della legge 30.12.2020, n. 178;

- il citato D.M. 07.06.2022 ha assegnato alla Regione Piemonte risorse pari a € 368.628,40, ripartite sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021, come da Allegato A parte integrante del Decreto medesimo;

- con D.G.R. n. 4-5678 del 27.09.2022, in attuazione dell' articolo 1, commi 445 e 446 della Legge 30.12.2020, n.178, la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi relativi all'installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovra ossigenata, per un importo complessivo di € 368.627,00, nonché la relazione esplicativa del programma;

- con le note del Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria prot. n.1160 del 11.01.2023 e prot. n.11746 del 16/03/2023 è stato richiesto alla Regione di aggiornare il programma degli interventi di cui alla D.G.R. n. 4-5678 del 27.09.2022 per renderlo coerente con le finalità previste dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 e dal DM 07.06.2022.

Preso atto:

- che con la D.G.R. n. 12-278/2024/XII del 18.10.2024 veniva aggiornato il programma degli interventi (allegato "A" e allegato "1") di cui alla D.G.R. n. 4-5678 del 27.09.2022 per renderlo coerente con le finalità previste dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 e dal DM 07.06.2022;

- che la DGR n. 12-278/2024/XII del 18/10/2024, per l'importo complessivo pari ad euro € 396.568,80, ha trovato copertura:

- per € 349.752,52, con il finanziamento statale assegnato alla Regione Piemonte con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 giugno 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 5 luglio 2022, n. 1116;
- per € 46.816,28 nell'ambito delle risorse annualmente assegnate alle aziende sanitarie in sede di riparto del Fondo sanitario stanziato nella Missione 13 Programma 1 del Bilancio gestione finanziario 2024-2026.

- che la D.G.R. n. 12-278/2024/XII del 18.10.2024 ha demandato al Settore Regionale Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità l'adozione di tutti gli atti necessari per la sua attuazione;

- della comunicazione del Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ns. prot. n. 29731 del 10.12.2024 che ha richiesto di formalizzare lo Schema di accordo ai sensi dell'art.15 della L.241/90 tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e la Regione Piemonte relativo alle modalità di erogazione delle risorse per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia previste dall'articolo 1 commi 445 e 446 Legge 30.12.2020 n. 178 di cui al programma degli interventi della D.G.R. n. 4-5678 del 27.09.2022 aggiornato con D.G.R. n. 12-278/2024/XII del 18.10.2024

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 30.12.2020, n. 178 - articolo 1, commi 445 e 446;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.06.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 05.07.2022, n. 1116;
- la Legge 241/90;
- la D.G.R. n. 4-5678 del 27.09.2022;
- la D.G.R. n. 5-7818 del 30.12.2023;
- la D.G.R. n. 12-278/2024/XII del 18/10/2024;

determina

1) approvare lo Schema di accordo ai sensi dell'art.15 della L.241/90, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente al suo Allegato 1, tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e la Regione Piemonte relativo alle modalità di erogazione delle risorse per migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia previste dall'articolo 1 commi 445 e 446 Legge 30.12.2020 n. 178 di cui al programma degli interventi della D.G.R. n. 4-5678 del 27/09/2022 aggiornato con D.G.R. n. 12-278/2024/XII del 18/10/2024;

2) di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo pari ad euro € 396.568,80, trova copertura come segue:

- per € 349.752,52, con il finanziamento statale assegnato alla Regione Piemonte con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 giugno 2022, con cui è stata data attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 445 e 446 della legge 30.12.2020, n. 178, e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 5 luglio 2022, n. 1116 così come indicato nell'allegato 1 allo schema di accordo;
- per € 46.816,28 nell'ambito delle risorse annualmente assegnate alle aziende sanitarie in sede di riparto del Fondo sanitario stanziato nella Missione 13 Programma 1 del Bilancio gestione finanziario 2024-2026

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1415D - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Sandro Petrucci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIEMONTE-OSSIGENO-CONV_X_REG-12DIC24.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. ALLEGATO_1_A_CONVENZIONE-PIEMONTE.pdf

Allegato 

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90

TRA

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

E

REGIONE PIEMONTE

**MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE PER MIGLIORARE LA
CAPACITÀ DI PRODUZIONE E LA REPERIBILITÀ DI OSSIGENO
MEDICALE IN ITALIA**

previste dall'art. 1, comma 445 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che ha
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'art. 1, comma
140 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della programmazione sanitaria – con
sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, n. 5 (C.F. 97023180587) – di seguito
“Ministero” – nella persona del Direttore Generale Prof. Americo Cicchetti

e

la Regione Piemonte – (C.F. 80087670016) con sede in Torino, Piazza Piemonte, 1
– di seguito “Regione” – nella persona del Dirigente del Settore Politiche degli
Investimenti ing. Sandro Petruzzi.
congiuntamente “le Parti”

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, ha previsto
l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per

l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per

l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,

per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del

Paese;

- il DMT n. 177410/2017, registrato alla Corte dei Conti il 23 Ottobre 2018 con n.

1347, ha istituito, presso la Direzione Generale della programmazione sanitaria, il

capitolo 7112 p.g. 1 *“Somme da destinare il finanziamento di interventi di*

edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a

norma delle strutture ospedaliere” (Missione 20, Programma 3, Azione 2,

Categoria economica 22);

- l’art. 1, comma 445, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha incrementato di

5 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo di cui all’art. 1, comma 140 della legge

n. 232/2016 *“Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di*

ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di

ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il secondo periodo del citato art. 1, comma 445 della legge n. 178/2020 ha

destinato lo stanziamento *“nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di*

installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di

ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di

rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera

sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio, secondo le

norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di

cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.”

- l’art. 1, comma 446, della citata legge n. 178 del 2020, ha previsto che *“Con*

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445”;

- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 giugno 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 5 luglio 2022, n. 1116 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 272 il 21 novembre 2022, ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome la somma di 5 milioni di euro per l’anno 2021, iscritta nel conto residui del capitolo di bilancio 7112 p. g. 1, di cui euro 368.628,40 a favore della Regione Piemonte;

- il citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 giugno 2022 ha previsto, altresì, che le modalità di erogazione del contributo vengano regolamentate attraverso la stipula di convenzioni tra la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e i legali rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;

- la Regione, come previsto dall’art. 2 comma 3 del citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 giugno 2022, ha presentato al Ministero il programma di utilizzo delle risorse assegnate, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-278/2024/XII del 18/10/2024 avente oggetto “*Articolo 1 commi 445 e 446 Legge 30.12.2020 n. 178. Programma degli interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata. Aggiornamento del programma per la Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 4-5678 del 27/09/2022.*”;

- il decreto dirigenziale n. 236 del 07/11/2022, registrato in data 23/11/2022 dall’Ufficio centrale del bilancio al n. 635, ha impegnato a favore della Regione

Piemonte l'importo di euro 368.628,40 assegnato dal D.M. 7 giugno 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo le Parti individuano le modalità di erogazione del contributo per gli investimenti riferibili al programma riportato nell'Allegato 1, preventivamente approvato dalla Regione, a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 445 della legge n. 178 del 2020, che ha incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge.

Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Accordo)

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo, la Regione garantisce il rispetto da parte dell'Azienda Sanitaria interessata, che assume la qualità di stazione appaltante, della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni documentazione che garantisca il rispetto della predetta normativa.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle procedure eseguite e della documentazione di cui al comma 1.
3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 1 e 2, la Regione è tenuta a presentare al Ministero relazioni semestrali sullo stato di

avanzamento dei lavori, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo intervento.

4. La Regione assicura l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini del monitoraggio delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale rispetto al cronoprogramma previsionale dell'intervento.

5. La Regione garantisce che gli interventi finanziati con importi a carico dello Stato rispettino il divieto del doppio finanziamento, come precisato dalla circolare del MEF n. 33/2021.

6. Dopo la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, trasmette al Ministero, per le valutazioni di competenza, i progetti da porre a base di gara, unitamente ai relativi provvedimenti della Regione di approvazione.

7. Il Ministero, valutata positivamente la documentazione di cui al comma precedente, nei successivi 30 giorni eroga alla Regione una quota pari al 5% del finanziamento previsto da trasferire alla stazione appaltante quale anticipazione.

8. L'importo eventualmente eccedente le predette spese può essere utilizzato dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e deve essere rendicontato dalla medesima al momento della presentazione della richiesta di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 5.

Art. 5 (Pagamenti in corso d'opera)

1. I trasferimenti a favore della Regione sono erogati attraverso l'emissione di decreti di pagamento sul capitolo 7112 p. g. 1 dello stato di previsione della spesa

del Ministero, mediante versamento sul conto di contabilità speciale n. 0306692 intestato alla Regione medesima.

La Regione accerta, per ciascun intervento, la regolarità e la completezza della documentazione presentata dall'Azienda sanitaria beneficiaria relativa alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori, in coerenza con i dati inseriti sul sistema BDAP, ed eroga all'Azienda sanitaria l'importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo trasferimento da parte del Ministero.

I trasferimenti, suddivisi per singolo intervento, sono effettuati a seguito della presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata da scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento ed attestante le opere realizzate, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma.

2. La documentazione da presentare per ottenere l'importo rendicontato deve essere preventivamente approvata con provvedimento della Regione.

3. Il Ministero provvede a trasferire le somme effettivamente rendicontate nei limiti delle somme assegnate alla Regione.

4. Eventuali ulteriori oneri necessari per la prosecuzione dei lavori sono a totale carico della Regione che, per gli stessi, utilizza una contabilità separata.

Art. 6 (Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche)

1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità e avviene anche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 7 (Obblighi di diligenza ed informazione)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte delle attività effettuate.

Art. 8 (Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sui dati e sugli atti oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 9 (Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e al Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 10 (Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di comunicazione alla Regione, da parte del Ministero, dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo fino alla comunicazione di avvenuto collaudo degli interventi finanziati.

Art. 11 (Modifiche all'Accordo)

1. Le Parti potranno apportare, con la stessa forma di cui al presente Accordo, eventuali modifiche ai patti stabiliti per adeguamenti e mutate esigenze.

Art. 12 (Diritto di recesso)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti della Regione qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile la sua conduzione

a termine.

2. Nel caso di cui al comma 1, sono riconosciute alla Regione le spese sostenute alla data di ricevimento della comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che risultino da obblighi giuridicamente vincolanti.

Art. 13 (Foro competente)

1. A tutti gli effetti del presente Accordo e per eventuali giudizi relativi alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, si conviene che il giudice competente sia in via esclusiva quello del Foro di Roma.

Art. 14 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative al presente Accordo sono inviate ai seguenti indirizzi:
per il Ministero: Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, PEC: dgprog@postacert.sanita.it
per la Regione Piemonte: Direzione Sanità - Settore Politiche degli Investimenti, PEC: politiche.investimenti@cert.regione.piemonte.it

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

(sottoscritto con firme digitali)

Per il Ministero della salute
Direzione Generale della
programmazione sanitaria
Il Direttore Generale
(firmato digitalmente)

Per la Regione Piemonte
Direzione Sanità
Settore Politiche degli Investimenti
Il Dirigente
(firmato digitalmente)

**ALLEGATO 1**

Soggetto proponente	Comune	Progetto d'investimento	CUP	Costo complessivo	Contributo ministeriale
ASL AL	OVADA (AL)	AMMODERNAMENTO - Il progetto prevede la realizzazione di interventi per l'ammodernamento, l'adeguamento alla normativa antincendio e di sicurezza e il miglioramento delle prestazioni degli impianti di gas medicali presenti presso il plesso ospedaliero di Ovada..Gli interventi si localizzano su tre diversi piani ma tutti con lo scopo di adeguare gli impiantisti esistenti e renderne possibile l'utilizzo in sicurezza in previsione della richiesta di maggiori portate oltre a prevedere l'adeguamento antincendio dell'impianto stesso .	C48I22000560002	35.930,00 €	35.930,00 €
ASL AT	ASTI (AT)	AMMODERNAMENTO - L'intervento consiste nella realizzazione dell'ammodernamento delle linee di trasmissione degli impianti gas medicinali, ed in particolare dell'ossigeno, in parte del plesso ospedaliero "Cardinal Massaia" sito in Asti, corso Dante n. 202, per una superficie complessiva della struttura, coperta dalla rete di distribuzione Gas Medicinale Ossigeno, di circa 98.300 mq	G38I22001800002	35.197,00 €	35.197,00 €
A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ	NOVARA (NO)	AMMODERNAMENTO - Ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno medicale ai reparti e rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovra ossigenata – S.C.D.U. Chirurgia Generale 1 Padiglione C – 2° Piano lato Est".	B11B22001000001	40.000,00 €	40.000,00 €
A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	TORINO (TO)	AMMODERNAMENTO - Realizzazione di una prima parte delle lavorazioni (Pad. 2) individuando un 1° lotto funzionale che prevede l'installazione di sistemi di rilevamento percentuali di ossigeno sui n. 3 reparti di degenza che costituiscono il pad. 2 stesso.	G18I22001470001	40.000,00 €	40.000,00 €
A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA	ORBASSANO (TO)	NUOVA INSTALLAZIONE - L'intervento riguarda l'incremento ed il potenziamento dell'attuale impianto di distribuzione dell'ossigeno medicale, con realizzazione di una nuova distribuzione che possa garantire, in caso di guasto dell'attuale impianto, la continuità dell'erogazione dell'ossigeno medicale , la continuità dell'erogazione dell'ossigeno medicale in caso di maggior fabbisogno per la gestione di un'ulteriore emergenza COVID-19 per i Padiglioni 2 e 3.	E85F22001210001	31.700,00 €	31.700,00 €
A. O. S.CROCE E CARLE	CUNEO (CN)	NUOVA INSTALLAZIONE - Installazione di sensori con relativi dispositivi ed accessori per il monitoraggio e segnalazione automatica della sovraossigenazione dell'atmosfera in locali di reparti sanitari e laboratori, da realizzare in particolare in corrispondenza dei vani di stoccaggio delle bombole di ossigeno medicale ovvero di carenza di ventilazione, secondo le indicazioni derivanti dalle corrispondenti valutazioni del rischio.	B24E22000690001	30.000,00 €	30.000,00 €



ALLEGATO 1					
Soggetto proponente	Comune	Progetto d'investimento	CUP	Costo complessivo	Contributo ministeriale
ASL VC	VERCELLI (VC)	NUOVA INSTALLAZIONE - installazione nuovo impianto gas medicali presso la struttura sanitaria Ospedale Generale Provinciale S. Andrea di Vercelli per Piano Quinto Reparto Pediatria/Ambulatori COVID e reparto Nido Neonatale. I gas previsti: Ossigeno Medicinale , Aria Medicinale, Aspirazione endocavitaria.	D82C22001020001	28.792,00 €	18.483,00 €
ASLTO5	MONCALIERI (TO)	AMMODERNAMENTO - nuovo allacciamento al circuito primario con fornitura e posa dei quadri di secondo stadio e parziale rifacimento distribuzione secondaria	J24E22000530001	30.000,00 €	30.000,00 €
A.S.L. TO3	RIVOLI (TO)	AMMODERNAMENTO - Ampliamento impianto di distribuzione dei gas medicinali ossigeno ed aria medica	H21B22001610001	69.649,80 €	33.142,52 €
ASL CN2	VERDUNO (CN)	NUOVA INSTALLAZIONE - L'oggetto della presente nota è l'acquisizione di un sistema pensile per l'erogazione di ossigeno medicale e il potenziamento della relativa rete di distribuzione al servizio dello stesso, presso il blocco parto dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, quinto piano.	G95F22001150002	30.000,00 €	30.000,00 €
ASL BI	PONDERANO (BI)	AMMODERNAMENTO - "potenziamento del gruppo di riduzione di primo stadio dell'impianto di distribuzione dell'ossigeno medicale ai reparti utilizzatori". Si prevede di intervenire sia sul grado di ridondanza dei componenti critici e sia inserendo uno strumento per il monitoraggio in continuo della portata di ossigeno gassoso prodotto. "potenziamento del gruppo di riduzione di secondo stadio dell'impianto di distribuzione dell'ossigeno medicale ad un reparto di degenza ad alto consumo". Si prevede di incrementare la capacità di alimentazione di ossigeno al reparto in modo da garantire una migliore funzionalità ed affidabilità del servizio nelle fasi di massimo consumo.	C22C22000300002	25.300,00 €	25.300,00 €
TOTALE				396.568,80 €	349.752,52 €